



Protocollo sicurezza condiviso misure

Covid – 19

06-04-2021

Ambienti di lavoro Check List

Rls - Rlst - Rsu - Rsa

A cura dell'ufficio Ambiente Salute e Sicurezza Uilm Nazionale Versione Aprile 2021





Sommario

	Pre	fazione	3
	Pre	messa	3
		OTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E II NTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19	
	DL	1° aprile 2021 n. 44	6
	In v	verde le integrazioni al Protocollo 14 Marzo 2020, integrato dal 24 Aprile 2020 di cui al Protocollo	О
	06	Aprile 2021	6
CH	IECK	X – LIST	7
	1.	INFORMAZIONE	7
	2.	MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA	8
	3.	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	0
	4.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	1
	5.	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	2
	6.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	3
	7.	GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTOR	
	DI	BEVANDE E/O SNACK)14	4
	8.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK	
	RIN	MODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)14	4
	9.	GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	6
	10.	SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE10	6
	11.	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA1	7
	12.	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS1	8
	13.	AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE19	9





Prefazione

Il Documento allegato relativo al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro è sviluppato **in forma check list** e tiene conto della seguente evoluzione ed aggiornamenti:

- 1. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020
- 2. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020
- 3. Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021

Nel Documento check list sono evidenziate le modifiche apportate dall'evoluzione del Protocollo dal 2020 al 2021.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 14 marzo 2020, INTEGRATO DAL PROTOCOLLO del 24.04.2020. E COSI' COME MODIFICATO DAL PROTOCOLLO del 06.04.2021

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell'INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del <u>DPCM 2 marzo 2021</u>, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anticontagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto, le Parti convengono sul possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.





In questa prospettiva continueranno a risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV- 2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19, e premesso che

- il <u>DPCM in data 2 marzo 2021</u> prevede misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
- il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021;
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;





- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020; e ritenuto, altresì, opportuno:
- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; si stabilisce che le imprese adottano il presente Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.





DL 1° aprile 2021 n. 44

ART. 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. DPCM 2 Marzo 2021 (efficacia originaria dal 6 Marzo 2021 al 6 Aprile 2021), (efficacia misure prolungata 07 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021).

Art. 4. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

<u>In verde le integrazioni al Protocollo 14 Marzo 2020, integrato dal 24 Aprile 2020 di cui al Protocollo 06 Aprile 2021.</u>





CHECK – LIST

1. INFORMAZIONE				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
01	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa			
	le disposizioni delle Autorità, consegnando e/ o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali			
	aziendali, appositi dépliant informativi, in particolare, le informazioni riguardano:			
02	- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare			
	il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria			
03	- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo			
	dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo			
	(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14			
	giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità			
	sanitaria e di rimanere al proprio domicilio			
04	- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in			
	particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti			
	corretti sul piano dell'igiene)			
05	- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo			
	influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle			
	persone presenti			
06	L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare			
	riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei			
	DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.			

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.





2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
07	Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea ¹ . Se			
	tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale			
	condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine			
	non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo			
	possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni			
08	Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione			
	dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga			
	da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS ²			
09	Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che			
	potranno essere adottate in materia:			
	- agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla			
	legge 24 aprile 2020, n. 27;			
	- all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla			
	legge 22 maggio 2020, n. 35;			
	- all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio			
	2020, n. 74;			
	- all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25			
	settembre 2020, n. 124.			
10	La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità			
	previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni			
	successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la			
	negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal			
	servizio sanitario.			





11	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria		
	competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il		
	datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.		
	Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria		
	competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il		
	datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.		
12	Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione		
	i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al DPCM vigente.		

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza:
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
- 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.





•	3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
12	Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e			
	tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti			
13	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso			
	agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il			
	trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro			
14	Per fornitori/ trasportatori e/ o altro personale esterno individuare/ installare servizi igienici dedicati, prevedere il			
	divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera			
15	Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni			
	(impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle			
	per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2			
16	Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori			
	lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio			
	di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).			
17	Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri			
	permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive			
18	In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori,			
	addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare			
	immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili			
	all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei			
	dati personali.			
19	L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo			
	aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel			
	perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.			





4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA **Descrizione Protocollo** Descrizione misura adottata N. A NA L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 21 sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020





5	5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
25	È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani			
26	L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani			
27	È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS			
	(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)			
28	È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone			
29	I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser			
	collocati in punti facilmente individuabili			





6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
30	L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di			
	Regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a			
	raccomandare un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della			
	sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.			
31	Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto			
	legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge			
	17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato			
	dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro,			
	al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di			
	protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni			
	di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.			
32	Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi			
	valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per			
	tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto			
	normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).			





7	7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
33	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la			
	previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il			
	mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.			
34	Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella			
	disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni			
	igieniche sanitarie.			
35	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle			
	tastiere dei distributori di bevande e snack.			

8	B. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART	WORK,	RIMO	DULAZIONE DEI LIVELLI
	PRODUTTIVI)			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
Con	riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell'emerge	nza dovut	ta al COV	TD-19, le imprese potranno, avendo a
riferi	mento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:			
36	- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il			
	funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto			
37	- <u>Si può</u> procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi			
38	- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo			
	i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili			
39	- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in			
	quanto utile e modulabile strumento di prevenzione			
40	Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di			
	assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni			





	del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza
	perdita della retribuzione.
41	Nel caso in cui l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
42	In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con
	il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in
	riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
43	Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in
	quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate
	condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei
	tempi di lavoro e delle pause).
44	E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
	compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non
	necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero,
	per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.
45	Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative
	come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero
	soluzioni analoghe.
46	L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale
	riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e
	all'uscita con flessibilità degli orari.
47	È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e
	rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo
	andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e
	favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.





9	. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI			
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
47	Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)			
48	Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni			

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
49	Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle			
	indicazioni aziendali			
50	Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e			
	urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria			
	e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica o			
	dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali.			
51	Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve			
	le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del			
	dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente			
	per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da			
	effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano			
	di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e			
	attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di			
	contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento			
	del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque			





ossibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori			
lavoro agile e da remoto.			
mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini			
revisti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto			
<u>l'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo</u>			
olgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio,			
a primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare			
ome carrellista)			
1	nancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini evisti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto demergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo eligimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare	nancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini evisti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto demergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo eligimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare	nancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini evisti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto demergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo elgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare

N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
53	Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e			
	sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio			
	del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli			
	altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri			
	di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute			
4	Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.			
5	L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona			
	presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità			
	di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli			
	eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità			
	sanitaria.			





	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
56	La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero			
	della Salute (cd. decalogo)			
57	La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché			
	può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il			
	medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria			
	deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia			
	consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo			
	quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento			
	epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29			
	aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.			
3	Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed			
	attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.			
)	Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del			
	decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini			
	della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero			
	della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della			
	riservatezza.			
60	Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza			
	sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del			
	contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento			
	epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute			
	dell'8 gennaio 2021.			
1	Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali			
	"contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle			





	Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così
	come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro
	identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in
	azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
62	La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della
	normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con
	ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs.
	n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza
	per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla
	mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza
	per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE				
N.	Descrizione Protocollo	A	NA	Descrizione misura adottata
65	È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.			
66	Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.			
67	Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19.			







PERCHE' LA SICUREZZA NON È UN GIOCO



